

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno 2 del mese di Novembre anno 2021 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

***) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017**

Alle ore 17:30 in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta,

Il Presidente dell'associazione Anna Sicurezza dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig Gaetano Tartaglione

Il Presidente, constatato che appaiono con la presenza in proprio o per delega n. 17 soci su un totale di 21 aventi diritto e precisamente, Anna Sicurezza, Michele Santoro, Michelina Ucci, Avezzano Antonio, Sparaco Liliana, Sparaco Clementina, Sorbo Giuseppina, Di Carluccio Anna, Marino Maria, Gaetano Tartaglione, Lucrezia de Biase, Prisco Sbordone, Teresa Lauritano, Nuzzo Carmela, Gianfranco Martinisi, Assunta Della Volpe, Munno Carmelina; relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ETS. Dopo un ampio ed approfondito dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. (Allegato 1)

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente, inoltre, provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore 20,30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.
Del che è verbale.

IL SEGRETARIO

Gaetano Tartaglione



IL PRESIDENTE

Sicurezza Anna

ASSOCIAZIONE S. MARIA DELL'ACCOGLIENZA ODV
CODICE FISCALE 93008490612

Michela Santoro

Antonio Averano

Liliana Sparaco

Carmela Murelli

Dibiora Lucrezia

Teresa Domina

Assunta Dello Vello

x DELEGA di SBORDONE
PRISCO

Michela Santoro

Anna Di Carlucci

Carmela Rizzo

Oleventina Sparaco

Martina Ranes

Sorbo Giuseppina

Marina Marino

Per delega di VCCI
MICHELIN

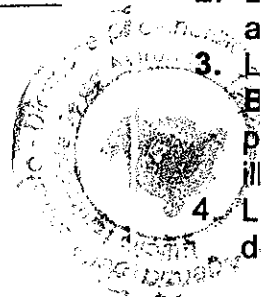
Sienera Anna



France
atto de
alle no
Region
Volonta

Tanto p
"Assoc
conform

1. L
- E
- C
- is
2. L
- a
3. L
- E
- p
- ill
4. L
- d



Pressia
Incaricato Direzione Provinciale di C...
Ufficio Territoriale di Sessa Aurunca

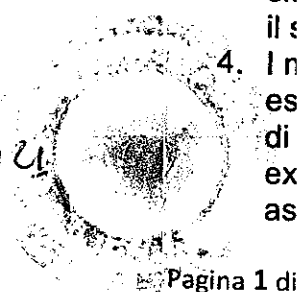
Venuto al Concessionario della riscossione
ATTO ESENTE

del
regolato da n. 1 del
n. 1 del
n. 1 del



Il Direttore
Assoc. S. Maria

Bis. di...



1. L'
2. L'
- sc
- sv
- pr
- cc
3. L'
- er
- sit
- il s
4. L
- es
- di
- ex
- as

STATUTO

ASSOCIAZIONE S. MARIA DELL'ACCOGLIENZA ODV

Premessa

L'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "Santa Maria dell'Accoglienza", con sede in Marcianise (CE), piazza Buccini 13, presso il Convento san Francesco, è stata costituita con atto del notaio Alberto Criscuolo dell'otto aprile 1986. Con atto del notaio Enrico Chiari dell'undici ottobre del 1994 è stato adeguato lo statuto sociale alle norme sul volontariato (legge 11 agosto 1991 n. 266). Con decreto della Giunta Regionale della Campania del tre marzo 1997 è stata iscritta al Registro Regionale del Volontariato.

Art. 1

Denominazione, sede e durata

Tanto premesso, l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro denominata "Associazione S. Maria dell'Accoglienza ODV- ETS" adegua lo Statuto ai sensi e conformemente al Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss. mm. ii.

1. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ETS o la locuzione Ente del Terzo Settore e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico successivamente alla data di iscrizione al registro RUNTS.
2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Marcianise (CE) alla **Piazza O. Buccini, 13**. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale dell'Associazione può essere trasferita all'interno dello stesso Comune. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 22.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione, democratica nella sua struttura, è apartitica e senza scopo di lucro;
2. L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi secondo il principio di sussidiarietà e della concezione educativa "della condivisione e dell'inclusione delle persone";
3. L'Associazione è diretta ad aiutare persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo continuo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in favore di terzi attraverso anche il supporto ad Enti assistenziali.
4. I membri costituenti l'Associazione, desiderosi di seguire Gesù Cristo e, sul suo esempio, secondo lo spirito di san Francesco d'Assisi, di andare incontro ai poveri di oggi decidono di impegnarsi ad accogliere in comunità gli emarginati, anche extracomunitari, e i bisognosi di vario genere prestando loro ogni forma di assistenza e cura, anche medica, per il reinserimento nella società;

5. Approfondire la conoscenza dei problemi riguardanti gli emarginati e i bisognosi di vario genere e svolgere adeguata azione sul piano nazionale e sul piano locale per la loro soluzione;
6. Svolgere ogni attività utile a stimolare e concretizzare la solidarietà verso i più deboli e bisognosi attraverso corsi di formazione al volontariato, stipulazioni di convenzioni con enti pubblici e privati e organizzazione di qualsiasi altro tipo di attività consentita dall'ordinamento giuridico che si ponga in rapporto strumentale rispetto al perseguimento e alla realizzazione dei suddetti scopi.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii., di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui alle lettere
 - "q" (... attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi);
 - "r" (accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti);
 - "u" (beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale)
 - "v" (promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata).
 - "w" (promozione dei diritti umani, sociali e politici. Promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco)
 - "z" (riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata)
2. L'Associazione si occuperà inoltre di:
 - a. aderire e collaborare con qualunque ente pubblico o privato, anche ricevendo ed erogando contributi;
 - b. promuovere tutte le iniziative utili per sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti ai problemi del diritto al cibo, dello spreco, della povertà in particolare alimentare, e dell'emarginazione;
 - c. promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi;
 - d. svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi compreso la raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impegnando risorse proprie e di terzi nel rispetto del disposto legislativo.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del

D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii la cui individuazione è operata a cura del Consiglio Direttivo.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii..

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss. mm. ii.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del d. lgs 117/2017 e ss. mm. ii.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, le ODV, e gli altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro, il numero di quest'ultimi, tuttavia, non può essere superiore al cinquanta per cento dell' Associazione, che condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo i casi di cui al punto 5 dell'art.6.
3. Nell'Associazione si distinguono:
 - Soci Ordinari, che versano ogni anno la quota associativa;
 - Soci Onorari e o Sostenitori;

4. Sono Soci Ordinari le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro che ne facciano richiesta.
5. Sono Soci Onorari e o Sostenitori le persone fisiche, le ODV e gli altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro, che forniscono un sostegno economico o che si siano distinti per particolari meriti nella promozione dell'attività dell'Associazione.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato, entro 60 giorni è ammesso ricorso all'organo designato dall'Assemblea.
3. Il ricorso all'organo designato dall'Assemblea è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
 - c. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 10 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

1. I soci hanno diritto:

- gli altri
- del Terzo
si siano
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

2. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 Volontari

- dal
- azione de
stabilita
- one;
scopi
- rascorsi
- ssergli
acoltà di
- da
er
- associato
e versate,
- ciazione
- L'Associazione si avvale di volontari, soci e non soci nello svolgimento delle proprie attività
 - Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
 - L'Associazione può avvalersi inoltre del contributo personale, spontaneo e gratuito anche di persone che non abbiano ancora completato la procedura di ammissione o che per altri motivi non possiedano la qualifica di "socio".
 - Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Ente del terzo settore le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
 - Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs 117/2017 e ss. mm. ii.).
 - Ogni forma di rapporto economico con l'ASSOCIAZIONE derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 - L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs 117/2017 e ss.mm. ii..
 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
 - I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 Organi dell'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente
- d. Organo di controllo.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e il bilancio preventivo;
 - b. elegge a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente, che in forza di tale elezione sono pure presidente e vice del consiglio direttivo,
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - h. nomina l'organismo competente a deliberare sulla esclusione dei soci;
 - i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - j. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stesso.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo..
6. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
7. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12 Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. L'assemblea straordinaria viene proposta ogni volta che sia necessario per le esigenze dell'ente.
3. Delibera sulle richieste di modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore.
4. **Quorum**

Le delibere dell'assemblea sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei soci e se la votazione conta la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e si ha la maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Qualunque associato e gli organi dell'ente possono chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea contrarie a legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i "soci" persone fisiche ovvero indicate fra i propri soci dalle persone giuridiche associate, i quali durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente e il Vicepresidente **se non nominati dall'Assemblea**, un Segretario e un Tesoriere, che coadiuvano il Presidente.
4. Il Segretario provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti; provvede al disbrigo della corrispondenza; è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; comunica ai soci e ai volontari le decisioni prese dal Consiglio Direttivo; provvede all'informazione di tutti i soci circa le convocazioni delle Assemblee e delle varie iniziative.
5. Il Tesoriere predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e alle direttive del Presidente.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura

sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo potrà cooptare i soggetti che riterrà idonei e successivamente l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili o immobili dell'Associazione, e cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- b. fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione
- c. redige e presenta all'Assemblea il Bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13, il Bilancio preventivo e il Bilancio sociale;
- a. da mandato al Presidente di stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- b. determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. conferisce la qualifica di Socio Onorario o Sostenitore a persone fisiche a Enti ed Associazioni che hanno particolari benemeritenze o collaborazioni nei confronti dell'Associazione. Il Socio Onorario o Sostenitore può partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto;
- e. determina le quote sociali annue per gli associati, ove previste, e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% componenti.

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario individuato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione, anche con sistemi di video conferenza, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni

sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il parere espresso dal Presidente.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".
17. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi generali fissati dall'assemblea.
18. Il consiglio direttivo può delegare il Presidente ad erogare aiuti economici per casi di bisogno, anticipandone le somme che saranno poi rimborsate dal tesoriere dietro giustificazione delle stesse.

Art. 14 Presidente

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione ed è eletto dall'assemblea dei soci. In caso di Vacatio è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente eletto, per compiere i propri doveri, assume l'obbligo di vivere nella comunità di accoglienza:
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione, di stipulare contratti di locazione, di affitto, d'appalto, di comodato, di mutuo e di qualsiasi altro tipo utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 15 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi è impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i te è prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 **Organo di controllo**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. Il Collegio resta in carica 3 (tre) anni/esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
6. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii.
7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
8. I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. (su richiesta della Presidenza)

Art. 17 **Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Dlgs 117/2017 e successive modifiche, la revisione legale dei conti dell'Associazione viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dal collegio dei revisori dei conti.

Art. 18 **Il Presidente onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Art. 19 Comitati Tecnici

3. L' di

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 20 Sedi Locali

1. L'Associazione può costituire Sedi locali o Uffici nelle Province viciniori in cui opera. Le sedi locali sono strutture operative finalizzate esclusivamente a garantire la capillarità dell'operato dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può individuare dei Direttori Generali Locali, attribuendo agli stessi la direzione generale della sede locale, che verrà esercitata nel rispetto delle indicazioni e delle attribuzioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- d. il libro del rendiconto economico.
- e. è altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Per tutte
Regolar
dal Dec
decreti

Art. 22 Esercizio sociale e bilancio

Marcian

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D. lgs 117/2017 e ss. mm. ii. Il bilancio consuntivo è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dalla Relazione di Missione ed alla Redazione del Bilancio sociale nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ASSOCIAZIONE, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. I rendiconti devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei associati.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Il Presid

3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 23 Scioglimento

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C. oppure quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
2. La delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio è approvata dall'Assemblea, in sede straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.
3. In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Dlgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e relativi decreti attuativi, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Marcianise, 2.11.2021

Il Presidente

Sicurezza Dime



Il segretario

Art. Testa